A breve allegati = Considerzioni & Chiarifiche

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N. 964/03
Cron. N. 4062
Rep. N. =
R. Gen. N. 685/2002
Camp. Civ. N. 11265
G. P.

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:

OLDI	**Dott.**	**Paolo**	**Presidente**
CAROSELLA	**Dott.**	**Paola**	**Consigliere rel.**
MARCHETTI	**Dott.**	**Marina**	**Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n.685/02 Ruolo Generale. promossa con ricorso in appello depositato il 13/07/02 n. 8803 e notificato il 19/7/02 cronol. UNEP di questa Corte **e posta in deliberazione nella Camera di Consiglio il 9 luglio 2003**

OGGETTO:
separazione giudiziale
1.11.002

d a

BONFANTI ALVIERO,rappresentato e difeso dagl'Avv.ti Katia e Giuseppe Pedercini del foro Brescia, entrambi domiciliatari giusta delega speciale alla lite a margine memoria costituzione nuovo difensore

APPELLANTE

c o n t r o

ALBORGHETTI NADIA, rappresentata e difesa dall'Avv.to Elisabetta Quadri del foro di Bergamo, domiciliatario giusta delega in margine del ricorso di I° grado

APPELLATA

E con l'intervento del P.M. in persona del sostituto Proc. Genera-

le Dott. Raimondo Giustozzi

In punto: appello sentenza del 30/5-10/6/02 del Tribunale di Bergamo.

CONCLUSIONI

Dell'appellante:

In parziale riforma della sentenza impugnata disporsi le frequentazioni dei figli con il padre, secondo le modalità indicate dal ctu dr Arpaia, in due week –end alternati dalle 14 del sabato alle 20,30 della domenica ed un pomeriggio infrasettimanale dalle 14 alle ore 21 oltre a disciplinare le frequentazioni con il padre durante le vacanze estive, Natalizie e Pasquali.

In via Istruttoria disporsi un supplemento della consulenza tecnica espletata in primo grado per accertare la capacità genitoriali dell'appellante e disciplinare le frequentazioni con i figli.

Dell'appellata:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Bergamo.

Del P.G.

Letti gli atti di causa:

chiede che la Corte voglia rigettare il ricorso, confermando l'impugnato provvedimento.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo il 25 febbraio 1999 Nadia Alborghetti promuoveva giudizio

per la pronuncia di separazione personale dal coniuge Alviero Bonfanti, adducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza a causa dei gravi disturbi psicologici manifestati dal marito, sfociati, negli ultimi mesi, in comportamenti violenti posti in essere nei propri confronti al termine di litigi avvenuti alla presenza e con il coinvolgimento dei tre figli minori.

All'udienza presidenziale la ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda, mentre il convenuto si dichiarava contrario alla separazione per le ragioni esposte in un memoriale, composto da cinque pagine dattiloscritte, contestualmente prodotto.

Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti temporanei ritenuti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole disponendo: l'affidamento dei figli minori alla madre; la facoltà del padre di tenerli con sè a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera; l'assegnazione alla ricorrente dell'uso della casa coniugale; l'obbligo di Bonfanti di corrispondere alla moglie un assegno di lire 600.000 mensili indicizzato a titolo di concorso nelle spese di mantenimento dei minori.

Nel giudizio successivamente radicatosi, il dibattito processuale si incentrava interamente sulla questione relativa all'affidamento dei minori e alla disciplina delle modalità di visita del genitore non affidatario, avendo il convenuto richiesto, in principalità, l'affidamento congiunto e in subordine un ampiamento del diritto di visita, con la previsione di un maggior numero di giorni, con cadenza settimanale (nel-

la prospettata esigenza di garantire agli ultimi nati Giorgio e Alessandro, affetti da gravi menomazioni causate da esiti di asfissia fetonatale - *diplegia spastica di grado severo* agli arti inferiori, il primo; *grave encefalopatia con tetraparesi spastica,* il secondo - l'assistenza costante di entrambi i genitori); l'attrice instato, invece, per l'adozione di un provvedimento ancor più restrittivo delle relative modalità (un solo incontro settimanale, della durata di due ore, alla presenza di un operatore dei servizi sociali competenti), in ragione dell'asserito peggioramento delle condizioni di salute psichica del marito.

In tal senso disponeva il giudice istruttore con ordinanza 4 dicembre 2001, limitando la possibilità del padre di incontrare i figli a due sole ore settimanali presso la sede dei servizi sociali, con le modalità previste e suggerite dai relativi operatori al dichiarato scopo di salvaguardarne una sana crescita e di preservarne, nel contempo, l'incolumità, che rilevava essere messa a repentaglio dalla minaccia di gesti autolesivi e di atti inconsulti nei confronti dei figli contenuta nell'ultimo dei numerosi memoriali depositati personalmente dal convenuto, rappresentanti un indice significativo di gravi disturbi della sua personalità.

Con sentenza n.1813/02 del 10 giugno 2002 il Tribunale, preso atto delle conclusioni raggiunte dal C.t.u. in merito alla personalità *borderline* del convenuto, descritto quale persona difficilmente contenibile, priva di sicurezza interiore, incline a vivere la realtà con sentimenti di rivalsa e di persecuzione; considerata la situazione di pro-

gressivo deterioramento dei rapporti tra il padre e i minori segnalata dagli operatori dei servizi sociali incaricati di seguirne gli incontri; nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, confermava i provvedimenti di affidamento dei minori alla madre e di assegnazione alla stessa dell'uso della casa coniugale, nonchè quello impositivo dell'obbligo di concorso nelle spese di mantenimento, disponendo che gli incontri del padre con i minori continuassero a svolgersi nella forma protetta sopra indicata fino a diversa segnalazione in merito ad un miglioramento delle condizioni di salute psichica dello stesso.

La sentenza, notificata il 14 giugno 2002, veniva appellata da Alviero Bonfanti con ricorso depositato il 13 luglio 2002 affidato ad un unico motivo, concernente la limitazione dei rapporti di frequentazione e di visita con i figli minori.

L'appellata, costituitasi, instava per la conferma della decisione.

Con ordinanza 29 gennaio 2003 la Corte, preso atto che con decreto n.596/2002 R.G.C.C. (n.154 cron.) il Tribunale per i minorenni di Brescia aveva disposto la temporanea sospensione di ogni rapporto fra l'appellante e i figli, per essersi il predetto deliberatamente sottratto alla prescrizione di sottoporsi ad adeguata terapia farmacologica e psicoterapica presso il C.P.S. di competenza territoriale deliberata con precedente decreto 10 settembre 2002 a fronte delle risultanze della C.t.u. esperita nel corso del giudizio di separazione e delle segnalazioni dei servizi sociali territoriali incaricati di attività di vigilanza e sostegno in merito a comportamenti "fortemente pregiudizie-

voli per i figli minori" dal medesimo reiteratamente assunti nel corso degli incontri protetti; ritenutane la necessità ai fini del decidere; in accoglimento della conforme istanza formulata dall'appellante nella memoria 9 novembre 2002, disponeva consulenza tecnica psichiatrica finalizzata ad accertare se lo stesso fosse affetto da patologie di natura psichiatrica tali da incidere negativamente sui suoi rapporti con i figli minori.

All'esito dell'incombente la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza in camera di consiglio del 9 luglio 2003 sulle conclusioni delle parti e del Pubblico Ministero sopra trascritte.

Motivi della decisione

Nella relazione depositata il 25 giugno 2003 la Dott.ssa Laura Susanna Novel, premessa una particolareggiata e approfondita anamnesi del periziando, descritto come persona curata nell'aspetto, lucida, orientata, contenuta e corretta nei modi, formalmente disponibile a collaborare, nonostante il manifesto disappunto per dover essere sottoposto a visita peritale, dotato di eloquio fluido e di un discreto livello culturale oltre che di buon livello intellettivo, in merito alla personalità riferisce di una sfumata tendenza alla perseverazione, con rapidi recuperi spontanei che attestano buone capacità attentive, di concentrazione e di memoria, ma anche il bisogno di controllare la situazione.

A prescindere dall'ambivalenza di fondo, prosegue, denota una discreta vivacità emotivo-affettiva con capacità di imporsi all'attenzione altrui.

La possibilità di relazionarsi con il prossimo risulta invece fortemente compromessa da una marcatissima autoreferenzialità di stampo narcisistico, assai difficilmente espugnabile e che, nei momenti di maggiore pregnanza emotiva, dà luogo a sentimenti di diffidenza, sospettosità o massiccia svalutazione dell'interlocutore. In questo caso il ricorso a meccanismi difensivi primordiali, quali la negazione o la proiezione, lo porta a sentirsi vittima di errori, soprusi, imbrogli, "vicende poco chiare" che, insieme alla scarsa tolleranza ad interferenze, frustrazioni, o opinioni in contrasto con le proprie, attiva movimenti aggressivi.

Il paziente tende quindi a rispondere impulsivamente, senza considerare le possibili conseguenze dei propri atti, il che lo pone rapidamente ora dalla parte della vittima, ora da quella del persecutore, con continue oscillazioni tra l'uno e l'altro polo.

In questo contesto, aggiunge, sembra possibile il passaggio all'atto e quindi la perdita di controllo su eventuali agiti aggressivi auto e etero-diretti.

Inconsapevole di tale rischio, il paziente lo banalizza riferendolo ad un mero artefatto letterario o ad una modalità estremizzata per richiamare l'attenzione sulle proprie vicende. La critica e la coscienza di malattia sono, in definitiva, totalmente assenti.

Nel segnalare la mancanza di disturbi a carico di processi percettivi e la sufficiente conservazione del rapporto di realtà in situazioni di scarsa pregnanza emotiva che gli permettono di attingere a difese di tipo razionale, in contrapposizione ai comportamenti che se-

guono a situazione di intenso stress emotivo (frustrazioni di aspettative, delusioni, semplice confronto con opinioni difformi dalla propria), quando "l'autoreferenzialità tende a scivolare nella paranoia" ovvero a dare libero sfogo a sentimenti e a vissuti inconsci (come per la produzione del memoriale), il C.t.u. conclude con una diagnosi di "grave disturbo di personalità di tipo narcisistico".

Passando ad affrontare l'aspetto del quesito concernente la compatibilità della patologia accertata con il mantenimento dei rapporti con i figli minori, il consulente dà una risposta chiaramente affermativa, segnalando che Bonfanti ha, nei loro confronti, un atteggiamento premuroso ed affettuoso, scevro da condizionamenti o rifiuto della patologia da cui i gemelli sono affetti.

I bambini, dal canto loro, mostrano un sincero attaccamento al padre, apprezzandone appunto la componente affettiva, al punto che una radicale separazione attiverebbe in loro sensi di colpa o angosce abbandoniche, data l'attitudine del Bonfanti all'accudimento fisico, soprattutto dei due gemelli.

In definitiva, pur evidenziando che i repentini cambiamenti d'umore, l'imprevedibilità delle sue richieste ed aspettative, il bisogno di coinvolgerli nelle sue travagliate vicende esistenziali, nell'attesa di vederli schierati sempre dalla sua parte, "rendono l'attesa degli incontri fonte di grave stress per i ragazzi e di forte ambivalenza", in contrasto con l'esigenza di assicurare ad essi un clima di stabilità e serenità per indispensabile "per sviluppare al meglio la propria integrazione personologica", conclude affermando che "non

sembra possibile né vantaggioso vietare completamente gli incontri tra il padre e i minori", sia per il profondo legame affettivo che lega i bambini al padre (in particolar modo Alessandro verbalizza attraverso i fratelli, il desiderio di vedere il papà), sia perché la presenza della figura paterna appare indispensabile per una loro crescita armonica ed equilibrata.

Con riferimento alle modalità di visita segnala l'assoluta inadeguatezza di quelle in atto, "che non consentono modalità comunicativa sciolta e spontanea". La biblioteca, attualmente adibita a luogo di intrattenimento per le visite settimanali dalle sedici alle diciotto, è infatti architettonicamente strutturata in modo tale da non consentire al nucleo familiare la necessaria intimità. A parte la presenza dell'assistente sociale, imposta dal provvedimento del Tribunale, la sala ha una grande vetrata che si affaccia sulla strada. La famiglia "si mostra", quindi, a tutti coloro che passeggiano o che vogliono usufruire del servizio bibliotecario. Il dialogo, ne risulta inevitabilmente formale, scontato e innaturale, ed ostacola una relazione familiare genuina. La stabilità emotiva di cui i ragazzi hanno bisogno in tale sede, risulta perciò difficile da gestire; senza escludere che in un contesto diverso, dove possano trovare soddisfacimento le necessità primarie dei minori, l'interazione tra figli e figura paterna potrebbe arricchirsi e consolidarsi.

Ritiene la Corte che alla stregua di tali risultanze, che di certo escludono l'esistenza di una patologia tale da far temere per l'incolumità dei minori, e che sembrano anzi ricondurre i pur depre-

cabili eccessi comportamentali riscontrati dal primo giudice proprio ai provvedimenti restrittivi adottati nel corso del procedimento, non compresi, né tanto meno accettati da un padre legato ai figli da sincero e profondo affetto, l'appello meriti accoglimento.

Per quanto attiene alla concreta regolamentazione delle modalità di visita e di incontri vi è da dire che la soluzione prospettata dal consulente non rappresenta una valida alternativa alle modalità in atto. Gli incontri presso lo studio del fisioterapista pur importanti per le ragioni indicate, presenterebbero, infatti, lo stesso inconveniente segnalato con riferimento agli incontri presso la biblioteca comunale, poiché di certo non garantirebbero l'intimità necessaria ad arricchire e consolidare il rapporto che si è detto indispensabile per un sano sviluppo psicofisico dei bambini, né potrebbero comunque coinvolgere, se non impropriamente, la figlia maggiore Daniela.

Ferma restando la necessità che Bonfanti si sottoponga alle cure indispensabili per attenuare i disturbi comportamentali che hanno indotto il Tribunale per i minori a disporre la sospensione temporanea di ogni rapporto e senza interferire con il suddetto provvedimento, si ritiene che la disciplina delle modalità di visita possa essere quella indicata dal consulente tecnico di primo grado dott.ssa Arpaian e che Bonfanti possa quindi vedere i figli oltre al giorno (mercoledì pomeriggio di ogni settimana) in cui i gemelli vengono portati nello studio del fisioterapista e logopedista dalle ore 14,00 sino alle ore 21,00, durante i fine settimana alternati, dalle ore 14 del sabato alle ore 20,30 della domenica, nonchè, ad anni alterni, nel giorno di Nata-

le o di Capodanno e di Pasqua o di lunedì in Albis.

La natura della controversia e le ragioni della decisione rendono conforme a giustizia un provvedimento di integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio, con suddivisione a metà delle spese di C.t.u. nella misura già liquidata in corso di causa.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Alviero Bonfanti contro la sentenza del Tribunale di Bergamo n.1813/02 del 10 giugno 2002, viste le conclusioni del Procuratore Generale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in sua parziale riforma così provvede:

dispone che il padre possa vedere i figli il mercoledì di ogni settimana, in occasione delle sedute di fisioterapia dei gemelli, dalle ore 14,00 alle ore 21,00 e di tenerli con sè a fine settimana alterni dalle ore 14,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, nonchè, ad anni alterni, nel giorno di Natale o di Capodanno e nel giorno di Pasqua o di lunedì in Albis;

conferma nel resto;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;

pone a carico delle stesse le spese di C.t.u., nella misura liquidata in corso di causa, in misura della metà.

Così deciso in Brescia il 9 luglio 2003

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE C1
Giuseppe Pasquarella

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
OGGI 15 DIC. 2003
IL CANCELLIERE C1